


Da tale figura si evince chiaramente che, anche in questo settore di attività, si registra un incremento costante dei lavori della Commissione per l'accesso.

Figura 31 - Gli interventi della Commissione dal 2006 al 2019



5.2. PROCEDURA

La procedura seguita dalla Commissione per gli interventi ex articolo 27 della legge n. 241 del 1990 è molto semplice.

A seguito della richiesta di intervento del cittadino che lamenti la mancata osservanza delle norme in materia di accesso e trasparenza da parte dell'Amministrazione pubblica, viene inviata una richiesta, a firma del Presidente della Commissione per l'accesso, all'amministrazione stessa, sollecitandola a far pervenire alla Commissione dettagliati chiarimenti, ai fini della definizione della pratica e specificando che, ai sensi del citato articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che ai sensi del comma 6, "tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato".

Solitamente le amministrazioni interpellate rispondono nei termini stabiliti e l'intervento si conclude con la trasmissione, direttamente al cittadino richiedente, di tutte le informazioni e gli atti acquisiti dalla Commissione.

Pur non disponendo la Commissione di poteri coercitivi né sanzionatori, spesso, all'intervento segue la concreta adozione dell'atto richiesto, in corretta applicazione della legislazione in materia d'accesso e trasparenza, salvo quando l'amministrazione interpellata non faccia presente l'impossibilità di dar corso alla richiesta della Commissione, perché questa sia già stata soddisfatta pienamente o perché il richiedente non abbia rappresentato correttamente i fatti, o, ancora, perché la richiesta d'accesso possa in concreto costituire una forma di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, escluso dalla legge n. 241 del 1990, alla verifica della cui applicazione è limitata la competenza della Commissione per l'accesso, che non può, invece, intervenire in materia di accesso civico e civico generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dalla legge n. 150 del 2015 e dal d. lgs. n. 87 del 2016³⁷.

Il citato d.lgs. n. 87 del 2016, in particolare, ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, esercitabile da parte di tutti i cittadini su tutti i documenti, i dati e le informazioni detenute dall'amministrazione, senza la necessità della sussistenza di un interesse concreto ed attuale ad accedere in capo al soggetto richiedente che incontra i soli limiti oggettivi elencati tassativamente dell'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, nel testo introdotto dal succitato d.lgs. n. 87 del 2016.

Lo stesso d.lgs. n.87 del 2016 ha comunque espressamente mantenuto in vigore la disciplina dettata dal Capo V della legge n. 241 del 1990 con riferimento all'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti direttamente interessati³⁸.

³⁷Il d.lgs. n. 87 del 2016 ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, esercitabile da parte di tutti i cittadini su tutti i documenti, i dati e le informazioni detenute dall'amministrazione, senza la necessità della sussistenza di un interesse concreto ed attuale ad accedere in capo al soggetto richiedente che incontra i soli limiti oggettivi elencati tassativamente dell'articolo 5-bis del d.lgs. n.33/2013, nel testo modificato dal citato d.lgs. n.87 /2016

³⁸Vedi articolo 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 87 del 2016.

6. EFFETTI DEFLATTIVI SUL CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE DELL'ATTIVITÀ GIUSTIZIALE DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO

Come accennato in precedenza (cfr. § 2.1.), il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 25 della legge n. 241 del 1990 e 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, costituisce un rimedio amministrativo, in tutto assimilabile al ricorso gerarchico improprio, in quanto rivolto ad un organo non originariamente competente, né legato a quello competente da una relazione organica di sovraordinazione.

Tale assunto è ormai assodato, in forza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui: *“non sussiste in astratto alcun motivo giuridico per escludere che in materia d'accesso sia ammissibile un ricorso di tipo amministrativo, comunque configurato o denominato (riesame, ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ecc.) E d'altra parte questa è sicuramente l'intenzione del legislatore, che nell'attuale testo dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 ha previsto un ricorso amministrativo al difensore civico che si configura come una sorta di ricorso gerarchico improprio) e che nell'Atto Senato n. 1281 ha previsto anche un analogo ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge stessa (anche esso configurabile come ricorso gerarchico improprio).”*³⁹

Anche il T.A.R. Lazio ha aderito alla tesi che assegna a tale rimedio natura di ricorso amministrativo, osservando che le norme di legge e regolamentari che delineano il procedimento innanzi alla Commissione per l'accesso, configurano in modo chiaro un iter di tipo giustiziale, osservando in particolare che: *“il trasferimento in sede giurisdizionale di una controversia instaurata in sede gerarchica possa avvenire solo quando il procedimento giustiziale sia stato correttamente instaurato, ciò discendendo dalla necessità di evitare facili elusioni del termine decadenziale previsto per l'esercizio dell'azione innanzi al giudice. Tale principio è applicabile anche all'actio ad exhibendum in quanto, come chiarito da Cons. di Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6, la natura impugnatoria del relativo ricorso prescinde dalla natura della situazione giuridica soggettiva sottostante”*⁴⁰.

³⁹ Cons. di Stato, Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938.

⁴⁰T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 maggio 2008, n. 3675

Tale strumento di tutela offerto al cittadino, non solo favorisce l'esercizio effettivo del diritto d'accesso nei confronti dell'amministrazione pubblica, ma, tenuto presente il non trascurabile costo di un eventuale ricorso giurisdizionale, contribuisce anche ad una consistente riduzione del contenzioso giurisdizionale, come illustrato dalle seguenti figure 32 e 33, dalle quali si evince che su un totale di 12.422 ricorsi trattati dal 2006 al 2019, soltanto 169 decisioni della Commissione per l'accesso sono state successivamente impugnate dinanzi al TAR.

In particolare, nel 2019 su 1.406 ricorsi esaminati, sono state impugnate 5 decisioni della Commissione per l'accesso al TAR (nel corso dell'anno 2018 le decisioni impugnate al TAR erano state 8 su 1.299 ricorsi; nel corso del 2017 erano 10 su 1.386 e nel 2016 erano 15 su un totale di 1.405 ricorsi).


Il rapporto tra il totale delle decisioni della Commissione e i ricorsi al TAR, nell'arco temporale che va dal 2006 al 2019, è pari all' 1,36 per cento di decisioni impugnate in sede giurisdizionale.

Nell'anno 2019 il tasso di ricorsi in sede giurisdizionale delle decisioni della Commissione è stato pari allo 0,36 per cento, (nel 2018 il tasso di impugnative al Tar è stato dello 0,62 per cento, in lieve diminuzione rispetto a quello registrato nell'anno 2017 pari allo 0,72 per cento, nel 2016 il dato si era attestato sull'1,07 per cento).

Figura 32 - Effetti deflattivi sul contenzioso in materia d'accesso dinanzi al TAR

Anno	N. ricorsi decisi dalla commissione	Ricorsi al TAR	Incidenza %
2006 (2°sem.)	125	2	1,60%
2007	361	7	1,94%
2008	426	10	2,35%
2009	479	8	1,67%
2010	603	15	2,49%
2011	701	18	2,57%
2012	1.045	22	2,11%
2013	1.095	18	1,64%
2014	1.181	15	1,27%
2015	1.270	16	1,26%
2016	1.405	15	1,07%
2017	1.386	10	0,72%
2018	1.299	8	0,62%
2019	1.406	5	0,36%
Totale	12.422	169	1,36%

Figura 33 - Decisioni della Commissione impugnate al TAR dal 2006 al 2019



Dal grafico riportato nella figura che precede, si evince che, dopo una prima tendenza all'aumento del tasso di impugnativa delle decisioni della Commissione per l'accesso dinanzi al TAR, che abbraccia l'arco temporale compreso tra il 2006⁴¹, e il 2008, si osserva un deciso decremento delle impugnative dinanzi al TAR delle decisioni della Commissione nell'anno 2009.

I ricorsi al TAR contro le decisioni della Commissione riprendono però a crescere nuovamente nell'anno 2010 e restano pressoché stabili nell'anno 2011, se pur in lieve aumento.

Dal 2012 il dato percentuale ha ricominciato a decrescere costantemente fino al 2019, quando la percentuale di decisioni della Commissione per l'accesso impugnate al TAR tocca il valore minimo diminuendo, rispetto all'anno precedente, dello 0,26 per cento (si è passati, infatti, dallo 0,62 per cento del 2018 allo 0,36 per cento del 2019).

La deflazione del contenzioso amministrativo in materia d'accesso, costituisce uno dei risultati positivi raggiunti dalla Commissione per l'accesso. Altro importante obiettivo raggiunto è la sempre maggiore diffusione presso gli utenti della conoscenza dello strumento del ricorso alla Commissione per l'accesso, che costituisce ormai una forma di tutela in sede amministrativa agevolmente utilizzata da una molteplicità sempre maggiore di cittadini.

I dati sin qui illustrati attestano il pieno successo riscosso presso i cittadini-utenti dall'attività giustiziale della Commissione per l'accesso che, nonostante la riduzione del numero dei componenti ed il taglio delle risorse finanziarie ad essa destinate (dal 2010 i componenti della Commissione operano a titolo onorifico e completamente non retribuito, senza percepire alcun compenso, né rimborso per l'attività svolta) ha esaminato e deciso, negli ultimi cinque anni, una media di 1.353 ricorsi all'anno. Nel 2019 ne ha decisi 1.407, esaminando, in media, circa 108 ricorsi per ogni singola riunione plenaria.

Si può sicuramente affermare che, considerando i suoi limitati poteri, la Commissione ha svolto dal 2006 ad oggi, un prezioso lavoro di alleggerimento del contenzioso

⁴¹ Anno in cui sono state attribuite per la prima volta alla Commissione per l'accesso le funzioni giustiziali a seguito delle modifiche alla legge n. 241/90 introdotte dalla legge n. 15 del 2005 e dell'entrata in vigore del DPR n. 184/2016

giurisdizionale. Il rapporto tra il totale delle decisioni della Commissione e ricorsi al TAR nell'arco temporale che va dal 2006 al 2019, infatti, è pari soltanto all'1,36 per cento.

Nel 2019, il tasso di decisioni della Commissione impugnate in sede giurisdizionale è stato pari allo 0,36 per cento, nel 2018 era stato pari ad appena lo 0,61 per cento. Nel 2017 era stato pari allo 0,72 per cento. Nel 2016 il tasso di ricorsi in sede giurisdizionale delle decisioni della Commissione era stato più alto attestandosi all'1,06 per cento. Nel 2015 il tasso di impugnative al Tar era stato dell'1,26 per cento, già in lieve diminuzione rispetto a quello registrato nell'anno 2014, quando il dato si era attestato sull'1,27 per cento, a fronte dell'1,64 per cento del 2013, del 2,11 per cento del 2012 e del 2,76 per cento registrato nell'anno 2011.

7. FUNZIONI CONSULTIVE DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE N. 241/90

La Commissione per l'accesso, oltre alle funzioni giustiziali di cui all'articolo 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990,⁴² nell'espletamento del proprio ruolo di vigilanza sull'attuazione del principio di trasparenza e di piena conoscibilità dell'azione amministrativa - esercitato ai sensi dell'articolo 27, della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per l'individuazione dei casi di esclusione del diritto di accesso, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.


- I pareri espressi dalla Commissione per l'accesso non sono né obbligatori né vincolanti.
- La richiesta di parere alla Commissione per l'accesso non sospende il termine di trenta giorni previsto per provvedere sulle richieste d'accesso agli atti.
- La Commissione, oltre che alle richieste di parere delle Amministrazioni pubbliche, risponde anche ai quesiti in materia di accesso posti dai privati cittadini.

7.1. PARERI NEL 2019

Nel 2019 sono stati sottoposti all'esame della Commissione per l'accesso 72 pareri. (nel 2018 le richieste di parere erano state 53, nel 2017 erano state 79. Nel 2016 erano 106, nel 2015 i pareri richiesti erano stati 99, nel 2014 i pareri erano 119 e nel 2013 erano 98). Per un esame nel dettaglio dell'andamento delle richieste di parere sottoposti alla Commissione per l'accesso si veda la seguente figura.

⁴² L'attività giustiziale della Commissione per l'accesso è stata descritta nel Capitolo 2 di questa Relazione.

Figura 34 - Andamento dei pareri della Commissione dal 2006 al 2019



7.2. PARERI SUDDIVISI PER REGIONE DI APPARTENENZA DEL RICHIEDENTE

Le differenze nel numero di pareri richiesti da una regione all'altra sono derivanti in primo luogo dal numero degli abitanti residenti nella regione di riferimento, per cui nelle regioni più popolate è maggiore il numero dei pareri richiesti - come avviene nel Lazio, in Lombardia, in Calabria, in Campania, in Puglia, in Sicilia, in Emilia Romagna e in Toscana, che totalizzano il maggior numero di pareri - sia con riferimento al luogo in cui si trova l'amministrazione interessata alla richiesta del parere (spesso sono le amministrazioni centrali dello Stato che hanno sede a Roma a chiedere il parere alla Commissione per l'accesso).

Tuttavia, anche la conoscenza e l'effettiva diffusione nella Regione di riferimento degli strumenti offerti dal legislatore per la tutela del diritto d'accesso in sede amministrativa ha una diretta ricaduta sul numero di pareri richiesti.

Ad esempio, nelle regioni ove non è operante il difensore civico né a livello locale né a livello provinciale né a livello regionale (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) sono tendenzialmente maggiori le richieste di parere alla Commissione per l'accesso.

Figura 35 - Distribuzione geografica dei pareri in percentuale nel 2019





Figura 36 - Distribuzione dei pareri per regione nel 2019



Come si può osservare nel grafico sopra riportato, nel 2019, il maggior numero di pareri espressi dalla Commissione per l'accesso si è avuto con riferimento alle Amministrazioni con sede nel Lazio, con un dato pari al 26,4 per cento.

La preponderanza di pareri nella regione Lazio deriva in primo luogo dal fatto che a Roma hanno sede i Ministeri, nonché le sedi centrali di tutte le altre amministrazioni statali.


Al secondo posto per numero di pareri richiesti troviamo la Campania con il 18,1 di pareri richiesti a seguire la Lombardia con il 15,3 per cento. Seguono le Marche con il 9,7 per cento, la Puglia con l'8,3 per cento dei pareri e la Sicilia con il 5,6 per cento e la Calabria

con il 4,2 per cento dei pareri. Le amministrazioni site in Sardegna, Abruzzo e Toscana hanno richiesto lo stesso numero di pareri pari al 2,8 per cento, la Basilicata ne ha richiesti l'1,4 per cento.

7.3. PARERI SUI REGOLAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 241/'90, la Commissione per l'accesso, esprime, su richiesta delle amministrazioni, il proprio parere, non obbligatorio e non vincolante, sulla conformità dei regolamenti adottati dalle amministrazioni rispetto alla disciplina vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, suggerendo, se necessario, di modificare alcune disposizioni, o, in alcuni casi, di espungerle, quando siano palesemente in contrasto con norme di legge o quando siano da considerare superflue o ripetitive rispetto alla disciplina in vigore nella materia.

Figura 37 - Pareri sui regolamenti nel 2019 rispetto al totale



Come si evince dal grafico sopra raffigurato, sul totale delle richieste di parere esaminate dalla Commissione per l'accesso nel corso del 2019, il 2,8 per cento ha ad

oggetto i regolamenti che disciplinano, nelle singole amministrazioni, i casi di esclusione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi e quelli che regolano le modalità di esercizio del diritto d'accesso.

Tali richieste di parere risultano, tendenzialmente più basse rispetto al totale degli altri pareri, in quanto la maggior parte delle amministrazioni si è già dotata, negli anni passati, dei relativi regolamenti in materia d'accesso e, pertanto, diminuiscono progressivamente le richieste di parere alla Commissione in tale ambito.

7.4. PARERI SUDDIVISI PER CATEGORIE DI RICHIEDENTI

Il grafico presentato nella seguente figura, mostra la percentuale dei pareri richiesti per ognuna delle seguenti macrocategorie: amministrazioni statali, enti locali e privati cittadini. Nel corso del 2019 **il numero più elevato di pareri** della Commissione per l'accesso, in percentuale, è stato quello **rilasciato su richiesta delle amministrazioni locali, pari al 40,3 per cento**⁴³.

Seguono le richieste di parere delle amministrazioni statali che, sempre nel **2019**, sono state pari al **33,3 per cento**.

La quota più bassa di pareri è costituita dalle richieste di parere da parte dei privati cittadini, pari al **26,4 per cento**.

⁴³ Anche negli anni 2018, 2017, 2016 e 2015, il numero più elevato di pareri della Commissione per l'accesso, in percentuale, è stato quello rilasciato su richiesta delle amministrazioni locali. Nel 2014, invece, la prevalenza era stata, se pur di poco per le richieste provenienti dai privati cittadini.

Figura 38 - numero di pareri per macro-categoria di richiedenti nel 2019





Figura 39 - Pareri per singola categoria di richiedente nell'anno 2019



Nella figura n. 38 sopra riportata è possibile confrontare le percentuali dei pareri suddivise per singola categoria di richiedente.

Dall'esame del grafico emerge che nel 2019 il 27,8 per cento dei pareri è stato richiesto dai Comuni, il 26,4 per cento dai privati, il 25 per cento dai Ministeri, il 9,7 per cento dai Consiglieri comunali. Per le altre categorie, a seguire, abbiamo le Prefetture con il 2,8 per cento e poi le Regioni, le Agenzie, il Difensore civico, le Aziende sanitarie ed altri enti pubblici con l'1,4 per cento.

La prevalenza di richieste di parere da parte degli Enti locali, trova la sua motivazione soprattutto nella speciale disciplina dell'accesso dettata dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che, all'articolo 10, prevede che tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici ed accessibili dai cittadini residenti, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della Provincia.

Nel 2019, come già avvenuto negli anni precedenti, la Commissione ha avuto modo più volte, di pronunciarsi in sede consultiva, nella peculiare tematica dell'accesso agli atti del Comune da parte dei cittadini residenti, confermando il proprio consolidato orientamento.

In particolare, ha più volte affermato il principio dell'irrilevanza, per il cittadino che chieda di accedere agli atti del proprio Comune di residenza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto – stante l'applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000, che in quanto norma speciale, prevale sulla disciplina generale dettata dalla legge n. 241 del 1990. Ciò in quanto la diversità di posizione tra il cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo a un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art. 22 della l. n. 241/90.

Qualora l'istante sia un cittadino residente nel comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che, in effetti, richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente

tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, che sancisce espressamente e in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti e il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente⁴⁴.

Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art. 10 TUEL si configura alla stregua di un'azione popolare, il cittadino residente può accedere alle informazioni dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi.

Tuttavia, nel 2019, come nel precedente anno, la Commissione per l'accesso ha ritenuto di innovare parzialmente la propria posizione adeguandosi ad un orientamento del Consiglio di Stato, divenuto ormai consolidato, che richiede un certo grado d'interesse personale e differenziato, anche in capo al cittadino residente, per l'accesso agli atti del proprio Comune.


Nelle seguenti figure, saranno esaminati più nel dettaglio i dati relativi alle diverse amministrazioni ricomprese nelle due macro-aree degli enti locali e delle amministrazioni statali.

7.5. PARERI RICHIESTI DAGLI ENTI LOCALI NEL 2019

La seguente figura indica che nel 2019 il 93 per cento dei pareri nel settore degli enti locali è stato richiesto dai Comuni, il 4 per cento dalle amministrazioni regionali ed il restante 3 per cento da altri enti locali.

⁴⁴ Nel corso degli anni precedenti a quello in esame, la Commissione ha più volte confermato tale proprio consolidato orientamento e ha tra l'altro osservato: *"In conformità all'orientamento già espresso da questa Commissione (e da cui non v'è motivo di discostarsi), la diversità di posizione tra cittadino (persona fisica, associazione o ente) residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art. 22 della l. n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12-04-2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12-10-2001, n. 1133). Si chiarisce, pertanto, che nel caso in cui l'istante sia un cittadino residente nel comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente."*

Figura 40 - suddivisione delle richieste di parere negli enti locali nel 2019



7.6. PARERI RICHIESTI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI NEL 2019

Come descritto dal grafico seguente, tra le amministrazioni statali, il 55 per cento dei pareri resi è stato richiesto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, il 15 per cento dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dagli uffici scolastici regionali. Il restante 30 per cento risulta suddiviso tra il Ministero dell'interno (comprese le Prefetture), il Ministero della salute ed il Ministero per i beni culturali.

Figura 41 - Pareri resi alle amministrazioni statali nel 2019

